



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

**OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E
PRODOTTI ALIMENTARI PER AGCM**

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

Articolo 1 Oggetto del contratto e durata	3
Articolo 2 Ambito logistico e tecnologico	3
Articolo 3 Disciplina economica dei servizi accessori alla prestazione principale	4
Articolo 4 Canone di concessione.	5
Articolo 5 Stipulazione del contratto.....	5
Articolo 6 Durata e tempistica della concessione	6
Articolo 7 Referente del servizio e Direttore dell'esecuzione del contratto	7
Articolo 8 Personale addetto al servizio	7
Articolo 9 Garanzia Definitiva	8
Articolo 10 Assicurazioni e Garanzie	8
Articolo. 11 Aggiornamento prezzi e carrello prodotti	8
Articolo 12 - Rischi da Interferenze	9
Articolo 13 Obblighi generali del concessionario.....	9
Articolo 14 Obblighi particolari del concessionario	10
Articolo 15 Documenti Contrattuali.....	11
Articolo 16 Penali e Inadempimenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 17 Risoluzione e Recesso.....	14
Articolo 18 Obblighi di Riservatezza.....	14
Articolo 19 Informativa Privacy	15
Articolo 20 Responsabilità.....	16
Articolo. 21 Subappalto e Divieto di Cessione del Contratto.....	16
Articolo 22 Oneri Fiscali ed altre Spese.....	16
Articolo 23 Domicilio legale.	17
Articolo 24 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	17
Articolo 25 Foro competente	17
Articolo 26 Disposizioni finali.....	18



Articolo 1 Oggetto del contratto e durata

Costituisce oggetto della procedura la concessione del servizio di gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche Autorità o AGCM), sita in Roma Piazza G. Verdi 6/A; da espletarsi con le modalità e le condizioni specificatamente indicate dai presenti Obblighi contrattuali, nonché dai documenti "Disciplinare di gara" e "Capitolato Tecnico" e relativi allegati.

Il servizio si intende altresì comprensivo del trasporto presso l'edificio sede dell'Autorità dell'installazione, manutenzione e rifornimento dei distributori negli spazi individuati dall'Autorità, nonché delle attività di smaltimento materiali di risulta e di imballaggio. Il Fornitore dovrà effettuare a sue cure e spese l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti assegnati.

La concessione sarà affidata per un periodo di **24 mesi** dall'avvio del servizio risultante da apposito verbale all'esito della verifica di conformità, con possibilità di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in oggetto.

Il Concessionario dovrà versare all'AGCM un canone annuo di concessione pari ad *euro* 1.200,00 (euro milleduecento/00) per consumi utenze, pulizie degli spazi e altre spese dell'Autorità.

Articolo 2 Ambito logistico e tecnologico

Il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande dovrà svolgersi all'interno dell'edificio sede dell'Autorità, presso il quale il personale dipendente della stessa svolge attività d'ufficio.

L'AGCM intende assicurare il servizio attraverso la predisposizione di microaree dedicate alla distribuzione e denominate "Punto di Ristoro".

L'ubicazione e gli spazi disponibili per ciascun "Punto di Ristoro", nonché le caratteristiche dell'alimentazione elettrica e idrica sono descritte nel Capitolato Tecnico che, in proposito, contiene in allegato apposita "Pianta descrittiva della distribuzione qualitativa e quantitativa dei Punti di Ristoro nell'edificio sede dell'AGCM" di piazza Verdi, nella quale sono evidenziate anche le eventuali particolari esigenze legate alla singola zona in cui dovrà essere costituito il singolo "Punto di Ristoro".

Le prescrizioni indicate nella "Pianta descrittiva della distribuzione qualitativa e quantitativa dei Punti di Ristoro nell'edificio della sede AGCM" sono da considerarsi a tutti gli effetti vincolanti e non saranno quindi accettate soluzioni difformi da esse.

L'AGCM si riserva, tuttavia, la facoltà di individuare ed assegnare al Concessionario ulteriori e/o diversi spazi nell'ambito dell'immobile sede dell'Autorità, da destinare all'installazione e gestione delle apparecchiature distributrici di alimenti e bevande.

Il Concessionario potrà, a sua volta, proporre, di propria iniziativa, nuove installazioni individuando spazi ritenuti idonei. L'AGCM si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l'opportunità prima di concedere l'autorizzazione, con conseguente adeguamento del canone di concessione.



L’Affidatario si impegna a procedere all’esecuzione del contratto presso la sede dell’Autorità, sita in Roma Piazza G. Verdi n. 6/a, secondo le modalità, i tempi indicati nei documenti di gara e in particolare nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato, e secondo quanto indicato nell’Offerta Tecnica formulata.

I tempi migliorativi indicati nell’Offerta Tecnica sono **vincolanti per l’Aggiudicatario** anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

L’Affidatario garantisce l’esatta rispondenza del servizio all’oggetto del contratto.

Qualora, per sopravvenute ed imprevedibili esigenze istituzionali, fosse necessario provvedere allo spostamento o alla rimozione dei distributori automatici siti nell’immobile dell’AGCM, il Concessionario dovrà provvedervi tempestivamente ed a proprie spese, senza poter vantare alcun diritto a fronte dell’avvenuto spostamento o rimozione.

Al fine di consentire al concorrente una determinazione del valore della concessione, basata su parametri oggettivi, e quindi di poter definire al meglio la propria offerta di servizio, si riportano le seguenti informazioni:

A) PERSONALE

L’utenza AGCM in servizio, che potrà fruire del servizio affidato in concessione, è di circa 310 unità.

B) FLUSSO DI CASSA

Il flusso di cassa medio annuo (da intendersi come l’insieme di tutte le entrate realizzate con l’esecuzione del servizio, al lordo di ogni spesa od onere allo stesso collegati) che si stima correlato al servizio è pari a circa euro 40.000,00.

Articolo 3 Disciplina economica dei servizi accessori alla prestazione principale

A. Predisposizione dei “Punti di Ristoro”

I “Punti di ristoro”, dotati di uno o più distributori automatici a seconda degli spazi disponibili, dovranno essere realizzati nei siti indicati nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato, che saranno opportunamente predisposti per l’alimentazione idrica ed elettrica necessarie al funzionamento dei distributori automatici installati. I distributori forniti dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio “CE”, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore. Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono di un addetto, referente dell’azienda aggiudicataria.

Il Concessionario dovrà garantire, a proprie cure e spese, un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti presso ciascun “Punto di Ristoro” assicurando altresì il rispetto della normativa vigente in materia a livello comunale.

B. Manutenzione, rifornimento ed igienizzazione dei distributori automatici.

Ogni attività necessaria al perfetto funzionamento e rifornimento dei distributori automatici, nonché al rispetto delle vigenti norme in materia di somministrazione di alimenti al pubblico sarà di esclusiva competenza e responsabilità del Concessionario. A carico della ditta aggiudicataria sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

In particolare, il Concessionario dovrà garantire a proprie spese la manutenzione dei distributori ed assicurare il funzionamento continuativo degli stessi, nonché ridurre al minimo i disservizi causati



da eventuali guasti. Su tutti i distributori installati dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione preventiva, con frequenza tale da garantire il costante funzionamento degli stessi.

In caso di guasto o cattivo funzionamento dei distributori dovrà essere ripristinata la piena funzionalità degli stessi entro il termine massimo di 24 ore solari dalla chiamata (domeniche e festivi inclusi), salvo tempi migliorativi presentati in sede di Offerta tecnica.

Nel caso in cui non sia possibile riparare il guasto in loco o sia necessario un fermo del distributore superiore alle 24 ore solare, o ai tempi migliorativi indicati in sede di offerta, si dovrà sostituire il distributore entro e non oltre il termine di 48 ore solari dalla chiamata iniziale.

L'AGCM assicurerà, da parte sua, la pulizia dell'area dedicata a ciascun "Punto di Ristoro".

C. Dotazione strumenti elettronici d'acquisto.

All'atto dell'avvio del servizio il Concessionario fornirà a titolo di "comodato gratuito" strumenti elettronici d'acquisto (es. chiavette) compatibili con i distributori automatici destinati al servizio, nelle quantità necessarie per il numero di utenti sopra indicati.

Il Concessionario potrà richiedere un deposito cauzionale non superiore ad euro 4,00 per ciascuno strumento elettronico d'acquisto consegnato agli utenti, ovvero il minor importo indicato in sede di Offerta tecnica. Alla scadenza del contratto, il Concessionario, previa restituzione delle chiavette, dovrà rimborsare le cauzioni corrispondenti.

D. Spese Generali

Oltre alle prestazioni espressamente descritte nel presente documento e nel Capitolato tecnico, è da intendersi ricompresa e remunerata dal diritto di gestire il servizio ogni altra attività preordinata alla resa del servizio stesso e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutte le spese di trasporto, di viaggio, di imballaggio, montaggio, sgombero di attrezzature, strumenti, macchinari e relativi materiali.

Articolo 4 Canone di concessione.

A fronte del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, il Concessionario dovrà versare a favore dell'AGCM un canone annuo di concessione pari ad euro 1.200,00 (euro milleduecento/00).

Il canone di concessione dovrà essere versato tramite pagamento del bollettino PAGOPA inviato dalla stazione appaltante.

Il versamento dovrà avvenire anticipatamente con le seguenti modalità:

- per la prima annualità, il pagamento andrà effettuato subito dopo la stipula e prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, salva l'ipotesi di anticipata esecuzione, nel qual caso dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dall'inizio della stessa;
- per la seconda annualità il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dall'inizio della nuova annualità contrattuale.

Il ritardato o mancato versamento comporterà le penali di cui all'art.17 del presente documento

Articolo 5 Stipulazione del contratto

Ricevuta la comunicazione dell'aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario dovrà inoltrare la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 64, comma 2, del D.lgs. 26.03.2010,



n. 59 in combinato disposto con l'articolo 19, comma 2, della L. 07.08.1990, n. 241, al Comune di Roma, competente in relazione al luogo di esecuzione del servizio e, se richiesto, consegnarne una copia all'AGCM, a condizione di poter accedere al successivo perfezionamento del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà inoltre:

- ✓ consegnare copia del proprio "Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari" redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004;
- ✓ esibire copia dell'autorizzazione Sanitaria o del Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante la conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- ✓ produrre il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Articolo 6 Durata e tempistica della concessione

La durata della concessione è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno di avvio a regime del servizio - risultante dal verbale di verifica di conformità sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto per l'AGCM e dal Referente del Concessionario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per due anni, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lettera a) del Codice e ai sensi della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Alla scadenza del periodo di durata del contratto (ivi compreso l'eventuale rinnovo) il Concessionario, salvo che non risulti aggiudicatario anche della nuova gara relativa alla concessione per il periodo successivo - dovrà provvedere a propria cura e spese e senza indugio al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima. In caso di mancata rimozione, l'Autorità provvederà d'ufficio alla rimozione con spese a carico del Concessionario. Dovrà, altresì, restituire l'importo delle cauzioni incamerate a fronte della consegna degli strumenti elettronici di acquisto (es. chiavette), dietro riconsegna degli stessi.

Nella fase iniziale, il Concessionario è tenuto ad avviare il servizio entro 30 giorni solari dalla stipula. Dell'avvio a regime del servizio si farà constare con apposito verbale di verifica di conformità sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto per l'AGCM e dal Referente del Concessionario.

Se diverso dall'attuale, il Concessionario dovrà primariamente assicurare che il servizio sia avviato senza soluzione di continuità rispetto a quello prestato dal Concessionario uscente, procedendo, ove necessario, ad una installazione graduale e progressiva dei distributori attenendosi alle istruzioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto per l'AGCM.

In relazione a quanto sopra il Concessionario non potrà rivendicare alcunché dall'AGCM per eventuali slittamenti del termine di avvio del servizio che dovessero verificarsi a causa delle operazioni di sgombero di competenza del precedente gestore.



Il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'avvio e l'esecuzione del servizio potranno comportare l'applicazione delle penali, l'incameramento totale o parziale della cauzione e la risoluzione del contratto come in seguito precisato.

Articolo 6.1 Revisione del contratto di concessione

1. Ai sensi dell'art. 192 del Codice, il concessionario potrà chiedere, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto..
2. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del Codice.
3. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto.

Articolo 6.2 Modifiche del contratto in corso d'esecuzione

Il contratto può essere sempre modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 189 del Codice, in caso di modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore.

Articolo 7 Referente del servizio e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Concessionario si impegna a designare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, a suo totale carico ed onere, un Referente del servizio, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato entro il suddetto termine all'AGCM per iscritto.

Il Referente del servizio provvederà, per conto del Concessionario, a vigilare affinché ogni fase esecutiva risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

L'AGCM, a sua volta, procederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto che svolgerà le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo durante tutte le fasi esecutive. Il nominativo del predetto Direttore dell'esecuzione del contratto sarà indicato nella comunicazione d'aggiudicazione, unitamente al nominativo di un Referente per l'AGCM per gli aspetti tecnico-organizzativi.

Articolo 8 Personale addetto al servizio

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Prima di iniziare l'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà consegnare all'AGCM l'elenco nominativo del personale destinato a svolgere attività all'interno dell'edificio sede dell'Autorità.

Il personale addetto al servizio dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione, con foto identificativa, riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.



Il suddetto personale avrà accesso ai locali che ospitano i distributori nel rispetto degli orari concordati con l'Amministrazione.

Il personale che opererà nell'area addeba alla distribuzione opera sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario.

Articolo 9 Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico affidatario, prima dell'affidamento del contratto, dovrà produrre, entro il termine che verrà indicato in sede di comunicazione dell'affidamento, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d. lgs. n. 36/2023.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

Articolo 10 Assicurazioni e Garanzie

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- 1) danni subiti dalla stazione appaltante con un massimale pari ad euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi a causa dell'esecuzione del servizio;
- 2) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi (dipendenti AGCM e non) nell'esecuzione del servizio con un massimale pari ad euro 2.000.000,00 (euro due milioni/00).

Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'AGCM da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti verificatisi sulle apparecchiature ed attrezzature installate o sui prodotti nelle stesse contenuti.

La constatazione di eventuali danni arrecati alle attrezzature installate o ai prodotti nelle stesse contenuti sarà comunque verbalizzata in contraddittorio tra la AGCM ed il Concessionario al momento della segnalazione pervenuta all'AGCM.

Articolo. 11 Aggiornamento prezzi e carrello prodotti

Il Concessionario potrà richiedere, con cadenza annua, l'adeguamento dei prezzi dei prodotti offerti attraverso i distributori automatici alle variazioni in aumento, accertate dall'ISTAT in relazione all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese precedente l'avvio dell'annualità.

Il Concessionario e l'AGCM potranno concordare un "aggiornamento del carrello prodotti" consistente nell'introduzione di nuovi prodotti tra quelli in distribuzione o nella sostituzione di prodotti che hanno riscosso scarso gradimento presso i consumatori con prodotti ritenuti più



appetibili. Ciascun “aggiornamento del carrello prodotti” non potrà comunque essere superiore al 20% (per semestre) dei prodotti indicati nell’offerta e previsti in contratto.

Articolo 12 - Rischi da Interferenze

Il servizio genera oneri della sicurezza per interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 per un importo annuale pari ad euro 200,00 (duecento/00). Gli importi per i costi da sicurezza per le interferenze verranno corrisposti anticipatamente per ciascuna delle annualità contrattuali.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dall’AGCM dovrà essere firmato per accettazione dal Concessionario e restituito all’AGCM prima dell’avvio del servizio.

Il pagamento degli oneri relativi alla sicurezza sopra indicati sarà effettuato, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica (subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del Concessionario sulla base delle risultanze del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC)), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.136/2010 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

La fattura, recante la dicitura: “Concessione distributori automatici – UAGEC1711”, dovrà indicare il CIG e dovrà essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n. 55 s.m.i. e corredata dal Codice Unico d’Ufficio (CUU) UFF1VB, indicare il CIG ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI. Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment.

Articolo 13 Obblighi generali del concessionario

Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei presenti obblighi contrattuali, nelle specifiche tecniche e nei documenti contrattuali.

Fermi gli obblighi previsti nel presente documento, nel Capitolato tecnico e nei predetti documenti contrattuali il Concessionario si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) a presentare presso il Comune di Roma l’apposita comunicazione di avvio/subentro/cessazione attività e la prescritta dichiarazione alla ASL di competenza;
- b) ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi remunerati con l’esecuzione del servizio;
- c) a manlevare e tenere indenne l’AGCM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;
- d) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;
- e) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- f) a comunicare all'AGCM ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento del servizio;
- g) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione del servizio in conformità alle modalità ed alla tempistica previste impiegando risorse altamente specializzate tecnicamente;
- h) a consentire al personale dell'AGCM di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- i) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- j) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dall'AGCM in relazione alle modalità di svolgimento del servizio o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.

Articolo 14 Obblighi particolari del concessionario

In relazione alla particolare natura del servizio affidato il Concessionario è tenuto ai seguenti ulteriori obblighi:

- a) osservare tutte le norme e le prescrizioni dettate in materia di "somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici" tra cui si richiamano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- il Regolamento comunitario n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari s.m.i.;
 - la Legge 25.08.1991, n. 287 s.m.i.,
 - il D.lgs. 26.03.2010, n. 59 s.m.i.,
 - le disposizioni Regionali e Comunali emanate in applicazione della richiamata normativa nazionale;
- b) operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004;
- c) a conformare il proprio operato alle prescrizioni indicate nei Manuali di Corretta Prassi Igienica (*Good Hygiene Practice o GHP*) validati dal Ministero della Salute e disponibili al link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1187&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene;
- d) a garantire il costante rifornimento dei distributori automatici in modo che non vi sia alcuna interruzione nella distribuzione dei prodotti; a tal fine, si prevede una frequenza obbligatoria del rifornimento dei prodotti distribuiti tre volte a settimana, salvo minor termine indicato in Offerta tecnica, con le modalità da concordare con il Referente AGCM;
- e) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione agli utenti dei soldi indebitamente trattenuti;
- f) a garantire in favore dell'utenza, la salubrità dei prodotti somministrati in ipotesi di interruzione della fornitura energetica che ne comprometta la conservazione, fornendo all'occorrenza giusto ricambio dei prodotti;
- g) ad utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;

- h) ad usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- i) ad attestare gli interventi di pulizia effettuati mediante apposite schede di rilevazione predisposte dal Concessionario;
- j) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, a non modificare, in alcun caso, le tipologie di prodotti in distribuzione senza il previo assenso dell'AGCM;
- k) a distribuire esclusivamente prodotti alimentari e bevande di alta qualità ed in perfetto stato di conservazione;
- l) a non distribuire, in alcun caso, sostanze alcoliche;
- m) a rispettare la quantità minima di prodotti diversi (ma dello stesso genere o di gusti differenti), proposti nell'offerta "Menù" in aderenza alla tabella "*categorie generali e sottocategorie dei prodotti*" predisposta dall'AGCM nel Modulo offerta tecnica allegato al Disciplinare di gara cui si fa integrale rinvio;
- n) a conformarsi alle decisioni eventualmente assunte dall'AGCM, a proprio insindacabile giudizio, in ordine alla necessità, una volta avviato il servizio, di "ritirare" dalla distribuzione alcuni dei prodotti indicati come alternativa ad altri nella medesima categoria o sottocategoria (per garantire un'adeguata varietà nella distribuzione così come indicato nel Disciplinare di gara cui si fa integrale rinvio);
- o) fornire tutti i prodotti in quantità uniformi e proporzionate senza prediligere alcuni tra essi, salvo espressa autorizzazione dell'AGCM rilasciata dietro segnalazione motivata (per es: a seguito di riscontrato mancato consumo) del concessionario;
- p) predisporre, nei punti di ristoro indicati nel capitolato tecnico, i seguenti accorgimenti indispensabili per consentire anche ai non vedenti la fruizione del servizio:
 - i. dotare le pulsantiere di selezione prodotti di apposite etichette in braille per la lettura delle selezioni;
 - ii. affiggere su ogni distributore del punto di ristoro in questione apposito riquadro recante la descrizione in *braille* della collocazione dei prodotti (da stabilirsi in accordo con l'AGCM scegliendo tra i prodotti offerti con l'apposito menù);
 - iii. rispettare rigorosamente detta collocazione sui distributori in questione.

15. REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico (foglio di calcolo. Es. file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde, dei prodotti e dei litri di acqua prelevata dai distributori, contenente i seguenti principali elementi:

1. tipologia e modello della macchina
2. ubicazione (Sede e piano edificio)
3. data installazione
4. data di eventuale ritiro
5. totale consumi per singola macchina distributrice
6. periodo di rilevazione dati

Il resoconto dovrà essere inviato all'Ufficio Contratti (gare.contratti@agcm.it) entro il venti del secondo mese successivo a ciascuna scadenza annuale.

In caso di ritardata trasmissione, l'Autorità procederà all'applicazione delle penali come meglio appresso specificate.

16. FORNITURA DEI REFRIGERATORI DI ACQUA E DEGLI INTERRUITORI ORARI

L'offerta tecnica prevede la possibilità di installare un erogatore d'acqua con annesso boiler per ogni break-point e la possibilità che venga installato un interruttore orario per ogni distributore del caldo. Tali apparecchiature dovranno rispondere ai requisiti di seguito esposti.

Gli erogatori di acqua devono essere di ultima generazione e almeno a due vie (naturale ambiente e fredda), del tipo "a colonna", con facilità di prelievo dell'acqua senza ausilio di mobilio. Si rappresenta che l'erogazione dell'acqua potabile in boccione è a titolo gratuito e deve ritenersi ricompensata dai proventi generali della gestione

Gli erogatori di acqua e gli interruttori orari offerti devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia, di nuova fabbricazione e di ultima generazione ed a risparmio energetico. Nello specifico per gli erogatori d'acqua si richiama il Decreto del 7 febbraio 2012, n.25.

Riguardo agli erogatori di acqua il Concessionario dovrà garantire, come per i restanti distributori, la manutenzione a regola d'arte, provvedendo alla pulizia e sanificazione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui il Concessionario abbia offerto l'interruttore orario con programmazione settimanale per l'accensione mattutina e lo spegnimento serale e nel week-end deve essere installato in ogni distributore del caldo.

Articolo 17 Documenti Contrattuali - Penali e Inadempimenti

Il contratto, in forma di Lettera d'ordine, sarà soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei seguenti documenti e nei relativi allegati:

- a. Disciplinare di gara;
- b. Obblighi Contrattuali;
- c. Capitolato Tecnico;
- d. Offerta tecnica ed economica.

L'inosservanza delle condizioni e prescrizioni di cui ai suddetti documenti comporta l'applicazione di penali nei termini di cui appresso.

In particolare, premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Autorità a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze contrattuali che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, in caso di inadempimenti o ritardi rispetto alle prescrizioni per l'esecuzione del servizio saranno applicate le seguenti penali:

- a) euro 90,00 (novanta/00) per ogni ora di ritardo sul tempo di ripristino dei malfunzionamenti dei distributori – debitamente segnalati dall'AGCM – rispetto al tempo dichiarato nell'offerta tecnica;
- b) euro 90,00 (novanta /00) per ogni giorno (24 ore) di ritardo sul tempo previsto per l'igienizzazione dei distributori rispetto alla frequenza dichiarata nell'offerta tecnica;
- c) euro 90,00 (novanta/00) per ogni giorno (24 ore) di ritardo nell'attivazione del servizio;
- d) euro 90,00 (novanta/00) per ogni giorno (24 ore) di mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore

- continuative a partire dalla segnalazione di AGCM al Concessionario. In caso di fermo macchina la penale scatta fin dalla prima ora successiva alla scadenza del suddetto termine di 24 ore;
- e) euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di esposizione nel/i distributore/i anche di 1 solo prodotto non compreso nella offerta di gara e non autorizzato da AGCM;
 - f) euro 100,00 (cento/00) per mancata osservanza dei prezzi offerti in sede di gara per ogni evento riscontrato;
 - g) euro 100,00 (cento/00) per ogni prodotto distribuito di minor qualità o comunque non conforme rispetto a quanto indicato nell'offerta o previsto per legge;
 - h) euro 200,00 (duecento/00) per mancata attivazione e mancato rispetto del sistema HACCP per ogni infrazione accertata;
 - i) euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel versamento del canone. Il mancato versamento oltre 15 giorni dalla scadenza prevista determinerà la facoltà di risoluzione del contratto da parte di AGCM, ponendo le maggiori spese a carico del Concessionario.
 - j) euro 50,00 (cinquanta/00), salvi gli eventuali maggiori danni, per ogni giorno di ritardo della rimozione dei distributori al termine del contratto, secondo le tempistiche che verranno indicate da AGCM;
 - k) da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) a un massimo di euro 300,00 (trecento/00), per ogni altra circostanza non conforme alle prescrizioni del presente atto, diversa dai punti che precedono in ragione della gravità dell'infrazione.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Al superamento dei suddetti limiti l'AGCM potrà procedere alla risoluzione per inadempimento in danno del Concessionario, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'AGCM provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella dichiarazione resa in sede di gara), a contestare al Concessionario le inadempienze riscontrate.

Il Concessionario potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all'AGCM le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell'AGCM, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste e fatte valere sulla cauzione definitiva costituita dal Concessionario.

In ogni caso di applicazione di penali a norma del presente articolo sarà dovuto il risarcimento dei maggiori danni eventualmente arrecati all'AGCM.

Fatta salva l'applicazione delle penali sopra indicate, e ferma la possibilità di risoluzione contrattuale, in ogni caso in cui l'AGCM accerti la ritardata, mancata o difforme esecuzione delle prestazioni, il Concessionario, se richiesto dalla stessa, avrà l'obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, entro il termine che sarà a tal fine assegnato dalla AGCM.

L'ammontare delle ulteriori spese, eventualmente sostenute dall'AGCM, che si siano rese necessarie per la ripetizione ovvero per il completamento delle prestazioni, verrà comunicato al Concessionario ed allo stesso addebitato sulla cauzione definitiva.

Articolo 18 Risoluzione e Recesso

L' Autorità potrà dichiarare risolta la Concessione in corso di rapporto della stessa al verificarsi delle condizioni disciplinate ai sensi dell'art. 190 del Codice, ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nei presenti obblighi contrattuali. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c., in presenza di inadempimenti del Concessionario, previa diffida ad adempiere inoltrata dall'AGCM, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, ove le inadempienze del Concessionario perdurino oltre il detto termine.

L'AGCM potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) inadempimento anche di scarsa importanza, successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
- b) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- c) mancato pagamento del canone annuale oltre 15 giorni dalla scadenza;
- d) cessione a terzi o subappalto di tutto o parte del contratto;
- e) rimozione, spostamenti e installazione non autorizzati di distributori;
- f) perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti di carattere generale ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento del servizio;
- g) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti di presenti obblighi contrattuali;
- h) inadempimento agli Obblighi di Riservatezza previsti dal presente documento.

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l'AGCM comunichi per iscritto mediante PEC al Concessionario di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle eventuali penali, nonché il diritto dell'AGCM di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fermo il diritto al maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

L'AGCM si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell'articolo 1373 c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere a suo carico, anche laddove lo stesso abbia avuto un principio di esecuzione, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative dell'AGCM o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Articolo 19 Obblighi di Riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente concessione. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza. In particolare il Concessionario è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Concessionario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.



Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto e comunque previa comunicazione all'AGCM.

Il Concessionario è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, nonché delle direttive che potranno essere successivamente fornite dall'AGCM.

Il Concessionario è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l'AGCM si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

Articolo 20 Informativa Privacy

Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L'Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall'Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati



In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d'incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).

Articolo 21 Responsabilità

Il Concessionario del servizio è ritenuto responsabile di qualunque fatto, doloso o colposo, che, nel corso dell'esecuzione del servizio, arrechi danno ai beni di proprietà dell'Autorità, del personale dell'Autorità o di terzi, o che cagioni danni al personale dell'Autorità o a terzi e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti. In particolare, il concessionario è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati nell'utilizzo dei distributori automatici o dal malfunzionamento degli stessi o dal proprio personale a persone, beni mobili o immobili, tanto dell'ente che di terzi in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio. Relativamente ai distributori installati, l'ente è altresì sollevato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, incendi o altre cause.

Il Prestatore si impegna, altresì, a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione o sostituzione dei beni dell'Autorità danneggiati.

In nessun caso il rifornitore può rivendicare danni causati dal mancato funzionamento per sospensione dell'erogazione dell'acqua e di energia elettrica, ovvero danni provocati dai distributori da eventuali sbalzi di tensione.

Articolo 22 Subappalto e Divieto di Cessione del Contratto

Per la disciplina del subappalto si rinvia alla disciplina del combinato disposto degli artt.188 e 119 del Codice.

Articolo 23 Oneri Fiscali ed altre Spese

Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre relative al contratto sono a carico del Concessionario. Inoltre, in conformità al disposto dell'art. 55 del D.P.R. n. 634/72, sono a carico del Concessionario le spese per l'eventuale registrazione del contratto.

Articolo 24 Domicilio legale.

L'Affidatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

Articolo 25 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Articolo 26 Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 27 - Informativa in materia di whistleblowing

Il Fornitore si impegna a comunicare al personale dedicato all'esecuzione della prestazione destinata all'Autorità che qualora venga a conoscenza di attività illecite capaci di pregiudicare l'integrità dell'Autorità stessa e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta, può segnalarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ottenendo le garanzie riservate ai whistleblower utilizzando la piattaforma online a ciò dedicata cui è possibile accedere dal seguente link: "<https://whistleblowing.agcm.it/#!/>".

Il link è riservato e non può essere rivelato all'esterno.

Informazioni utili sull'istituto del whistleblowing e sulla protezione accordata dall'Autorità agli autori delle segnalazioni si trovano, oltre che all'interno della piattaforma indicata, sul sito internet dell'Autorità, sezione "Autorità trasparente – Altri contenuti-Corruzione", che si invita a consultare anche ai fini della visione dell'informativa privacy.



Articolo 28 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2024

*Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti
Antonello Schettino*

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 11, 14, 16, 17,18, 19 e 26 del presente documento.

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante della Società)
